



GIUSTIZIA MINORILE:

**Raccolta di giurisprudenza di merito
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

**Numero 4
Febbraio 2021**



GIUSTIZIA MINORILE.

Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma

Sommario

Editoriale	4
Diritto civile	7
Massima della sentenza del 19 ottobre 2020	7
Sentenza del 19 ottobre 2020	7
Massima del decreto del 09 dicembre 2020	18
Decreto del 09 dicembre 2020	18
Diritto Penale	21
Massima della sentenza del 24 luglio 2020	21
Sentenza del 24 luglio 2020	21
Massima della sentenza del 20 ottobre 2020	27
Sentenza del 20 ottobre 2020	27

Editore:

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
Via Chioggia, 2 00182 Roma

Responsabile:

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

Direttore:

Avv. Chiara Merlo

Registrazione: Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

Redazione:

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

Comitato Scientifico:

Prof. Francesco Bruno, Dott.sa. Simonetta Costanzo, Prof.ssa Anna Lasso, Prof. Giulio Nicola Nardo.

Selezione sentenze:

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale sono a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Editoriale

In questo numero della Rivista, i provvedimenti analizzati, al fine di cristallizzare in alcune massime le decisioni giurisprudenziali, mettono in rilievo alcuni temi di diritto di cui si dovrà tenere sempre più conto per i prossimi orientamenti: il tema delle adeguate condizioni familiari per la crescita del minore e, a fronte di una accertata inadeguatezza assoluta, la necessità di decidere di sottrarre definitivamente il minore alla sua famiglia; lo stabilire in che termini il minore deve essere posto di fronte al processo penale e ai suoi strumenti di tutela previsti, in particolare con riferimento alla non imputabilità dell'infraquattordicenne e alla capacità dello stesso di stare nel processo; chiedersi come il minore dovrà intendere la previsione della esecuzione della pena ai fini di quella che nella pena è la sua funzione di reinserimento.

Con riferimento al primo tema, il caso è di **una sentenza di adottabilità**. Un caso molto interessante proprio per l'estrema decisione presa di sospendere l'esercizio della responsabilità genitoriale. Emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, provvede all'interruzione dei rapporti tra i minori e i genitori per la gravità e la reiterazione delle violenze poste in essere dal compagno della madre, e non solo, col giudizio, posto in evidenza, che sia del tutto inverosimile che la madre non ne fosse a conoscenza e che, in ogni caso, rilevi in maniera preponderante il fatto, per la capacità genitoriale della stessa, di non aver messo in atto mai alcuna forma di tutela per evitare ogni volta il ripetersi delle violenze gravissime nei confronti delle figlie, e specie da parte del convivente, ma anche precedentemente da parte del padre biologico (una delle due bambine, gemelline, finisce addirittura in coma farmacologico per il comportamento violento del convivente).

Non essendo alcuno degli adulti prossimi e di riferimento idonei alla cura delle due bambine (la madre, disoccupata e invalida, il padre di lei, malato di schizofrenia, il padre delle bambine, come abbiamo detto, egli stesso violento, sempre nel silenzio della madre, silenzio di cui si tiene debito conto, disinteressato ormai da mesi della sorte delle piccole, le sorelle di lui, senza un'abitazione adeguata...), il Giudice decide per l'adottabilità, proprio ritenendo che la madre, il padre, le zie, i nonni, nessuno sia capace di occuparsi delle tre minori.

I punti di decisione: mentre il convivente della madre viene arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni di una delle piccole, e questa viene portata dalla madre in ospedale, di fronte alla diagnosi di "politrauma da probabile violenza domestica su minore", e nonostante la gravità delle condizioni in cui versa la bambina, la stessa riferisce che la bimba sia caduta dal letto, e una settimana prima anche dalle scale. Dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge poi un quadro di maltrattamenti che dura da anni; e anche dalle relazioni di una Casa Famiglia dove si trova una terza sorellina, più grande, emerge lo stesso quadro di violenze, e da più tempo, e che quest'ultima, divenuta accudente nei confronti delle altre sorelline, si mostra fortemente preoccupata che una delle due gemelline sia addirittura morta, e psicologicamente provata per la comprensione e la consapevolezza di ciò che sia potuto accadere, visto che ormai da anni, e già a causa dei suoi genitori, le violenze venivano sempre reiterate e sempre con le stesse conseguenze.

Le relazioni sottolineano che le violenze, anche prima della condotta ultima del convivente, venivano adottate addirittura come modalità educativa, e sia dal padre che dalla madre.

Insomma, nessun'altra soluzione se non l'adottabilità, accertato in più modi che entrambe le figure genitoriali, sia pure per motivazioni diverse, risultano assolutamente inadeguate a farsi carico dei bisogni delle figlie.

Con riferimento alla **non imputabilità dell'infraquattordicenne**, interessante è l'ipotesi di contrasto giurisprudenziale che il Giudice del caso di specie fa emergere non

avesse dichiarato "il non luogo a procedere" immediato, dopo avere appunto accertato che l'imputato era minore degli anni quattordici.

Il richiamo è a una Sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 11541 del 30/01/2020, dep. il 07/04/2020) che ha affermato il suddetto principio di diritto così massimato: "Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età)".

Il punto di diritto processuale sostanziale è quello della compatibilità fra l'obbligo del Giudice di dichiarare il non luogo a procedere per la non imputabilità del minore, e nello stesso tempo l'obbligo di garantirne il contraddittorio, fissando l'udienza preliminare e dandone avviso all'esercente la responsabilità genitoriale.

Nel merito si sono formati due orientamenti interpretativi.

Il primo afferma che il giudice è tenuto a garantire la realizzazione del pieno contraddittorio, assicurando al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, la più ampia partecipazione al processo, al fine di scongiurare qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal suo coinvolgimento in un procedimento penale, ivi compresa l'applicazione di una misura di sicurezza o la mera annotazione della sentenza di proscioglimento sul certificato del casellario penale.

Il secondo orientamento afferma al contrario che si impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere, quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità

di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire.

Nel provvedimento analizzato si è inteso seguire questo secondo orientamento, rilevando inoltre che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità, e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne, e non consente al giudice di compiere le indagini e valutazioni tese ad accertare o escludere la responsabilità in ordine al fatto oggetto di imputazione, né di acquisire altri elementi utili al giudizio oltre quelli già acquisiti al processo, atteso che sarebbe ultronea qualsiasi indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente.

L'ultimo provvedimento che si vuole mettere in evidenza in questa introduzione alla lettura delle massime è quello che **decide il rigetto della richiesta di messa alla prova** per un minore (minore al tempo della commissione del fatto di reato), di cui si ritiene del tutto negativa la prognosi sul futuro comportamento.

Concesso il giudizio abbreviato, ricostruiti gli elementi informativi inerenti la personalità dell'imputato e il comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura cautelare, basandosi inoltre sulle dichiarazioni dell'imputato in rapporto a quelle fatte dalla parte offesa, è emersa una piena consapevolezza delle azioni

poste in essere e un chiaro tentativo di sminuirne la gravità, proprio omettendo in fase processuale i punti salienti che consentono la qualificazione giuridica del fatto nei termini contestati. Pur essendo assente una reale rimediazione critica dei fatti contestati, si ritiene di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, ma in un giudizio di bilanciamento con la minore età e le aggravanti, pervenendo in questo modo a un giudizio di equivalenza.

Il peso delle attenuanti viene valutato contenuto (considerato il complessivo comportamento processuale e il fatto che i reati sono stati compiuti poco prima del compimento della maggiore età), mentre quello delle aggravanti (soprattutto la recidiva specifica e nel quinquennio) è di sicura rilevanza.

Il giovane viene così dichiarato responsabile dei reati ascrittigli, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la minore età equivalenti, effettuata la riduzione per il rito, e viene condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, appena maggiorenne.

Avv. Chiara Merlo

Diritto civile

Massima della sentenza del 19 ottobre 2020

Tribunale per i minorenni di Roma
Sentenza del 19 ottobre 2020

Art. 8 L. 4 maggio 1983 n.184; Art. 15 L. 4 maggio 1983 n.184

Parole Chiave: Stato di adottabilità. Situazione di abbandono. Obblighi di cura. Inadeguatezza. Responsabilità genitoriale.

“Viene dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, l'interruzione dei rapporti tra i minori ed i genitori nel caso in cui la gravità e la reiterazione delle violenze poste in essere ai danni delle minori rendono inverosimile che la madre non ne fosse a conoscenza e, tuttavia, non ha approntato alcuna forma di tutela ..., non si è allontanata dal compagno...non ha chiesto aiuto, non ha portato le minori in ospedale, evidenziando la totale mancanza di consapevolezza della gravità della situazione e l'incapacità di tutelare le figlie rispetto alle quali... appare anche incapace di assumere una reale responsabilità genitoriale”.

Sentenza del 19 ottobre 2020

N. 2020 GENI.
 N. 2020 C.D.M.
 N. 2020 REG. AB.
 N. _____ C.
 N. _____ Reg. V.G.
 N. _____ Reg. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:
 Dott.ssa Lidia Salerno Presidente relatore
 Dott. ssa Germana Corsetti Giudice
 Dott.ssa Paola Popolla Componente privato
 Dott. Gino De Angelis Componente privato

Letti gli atti della procedura n. _____ VG relativa allea minori _____ nata a _____
 _____ nata a _____
 ha emesso la seguente

SENTENZA DI ADOTTABILTA'

Il PMM presentava ricorso chiedendo un provvedimento urgente di sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, di nomina di tutore, di conferma del collocamento delle minori _____ struttura protetta, e della minore _____ una volta dimessa, con divieto di incontri per le minori _____ e _____ ed eventuali visite protette per la minore ricoverata in ospedale.

Il Commissariato di P.S. di _____ in data 14.2.19 notiziava la Procura in sede in ordine all'arresto di _____ convivente della madre delle minori- per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni della minore _____ la piccola era stata condotta dalla madre presso il P.S. del Nuovo Ospedale _____ presentando evidenti ecchimosi sui glutei, sulla schiena, sul torace, sul volto, nonché tracce di morsi su braccia e gambe con diagnosi di "politrauma da probabile violenza domestica su minore" con prognosi riservata e, attesa la gravità delle sue condizioni, trasferita presso _____ e posta in coma farmacologico. Al Nuovo Ospedale la madre riferiva che la bambina era caduta dal letto e che era caduta dalle scale la settimana prima.

Successivamente, come emerge dagli atti del Commissariato _____, in data 14.2.19, la madre dichiarava di essere follemente innamorata del compagno che aveva conosciuto due mesi prima alla fermata dell'autobus e con il quale da un mese e mezzo aveva iniziato a convivere; precisava di essere disoccupata ed invalida e che la sera dei fatti, dopo aver messo a letto le due gemelline, era uscita con la figlia _____ per recarsi a _____ per portare dei medicinali al proprio padre, affetto da schizofrenia. Mentre si trovava a _____ aveva ricevuto telefonate da parte dello _____ al quale le chiedeva di rientrare perché la piccola _____ stava male, aveva vomitato e perso i sensi riferendole di averle solo dato dell'acqua. La donna precisava di aver chiesto ad una amica di accompagnarla a casa ove, all'ingresso, lo _____ le aveva consegnato la bambina priva di sensi e che, sempre accompagnata dall'amica, si era recata al Pronto Soccorso lasciando con lo _____ l'altra minore

Riferiva che il padre delle minori era una persona violenta e non incontrava le figlie da quattro mesi e che lo [redacted] già in passato, da circa un mese, aveva assunto condotte violente contro le gemelline con aggressioni a mezzo pugni, morsi e schiaffi tali da determinare evidenti traumi nelle bambine, precisando che tali aggressioni non erano mai state rivolte nei confronti suoi e della minore [redacted], che lei era intervenuta in presenza delle figlie, ma non le aveva mai portate in ospedale né aveva informato terzi o sporto denuncia; precisava che alcune di tali aggressioni violente si erano verificate anche in presenza della madre, della nonna e di una sorella dello [redacted].

Anche le minori [redacted] e [redacted] a venivano sottoposte a visita presso l'Ospedale [redacted] che rilevava la presenza su entrambe di "lesioni contusive multiple" in particolare la presenza di ecchimosi rotondeggianti riferibili a morsi sulle braccia e, in fase di diversa evoluzione, sui glutei e sulle cosce ed in regione sotto ascellare. Anche la piccola [redacted] presentava, tra l'altro, multiple ecchimosi in fase di risoluzione come da morsicatura all'addome, sui fianchi, sul braccio e sulla gamba e "vasta ecchimosi ad entrambi i glutei con zone di lesioni di continuo di tipo lineare, come da pregresso traumatismo", come peraltro rilevabile dalle fotografie in atti.

Il nucleo viveva in uno stabile fatiscente in un appartamento in precarie condizioni igienico sanitarie.

Lo [redacted], dopo aver inizialmente dichiarato ai militari che la piccola era stata aggredita da ignoti ammetteva di averla colpita ripetutamente con pugni, schiaffi e morsi fino a farle perdere i sensi.

Le minori [redacted] e [redacted] a venivano collocate ex art. 403 c.c. dal S.S. di [redacted] in casa famiglia.

Dagli atti emergeva l'estrema gravità dei fatti in esame e delle conseguenze per la minore [redacted], ricoverata in prognosi riservata ed in stato di coma farmacologico.

Emergeva in particolare una condotta assolutamente inadeguata della madre gravemente pregiudizievole per la crescita delle minori. La donna, che aveva avviato una relazione dopo pochi giorni dalla conoscenza dello [redacted] pur avendo riferito di come il predetto avesse assunto già da tempo condotte gravemente violente verso le minori- come emerge peraltro dalle certificazioni sanitarie che evidenziano segni pregressi di lesioni e di morsi- tuttavia non aveva assunto alcun atteggiamento di tutela verso le figlie, sia non portandole al pronto Soccorso e non denunciando tali violenze, sia continuando tale convivenza, tanto da lasciare da sole le piccole gemelle- che pure sapeva essere oggetto della violenza del compagno- con lo [redacted]. Peraltro anche la dichiarazione della [redacted] che solo le gemelle erano oggetto della violenza del compagno risulta smentita dalle lesioni riscontrate anche sulla piccola [redacted] che peraltro la madre ha lasciato con lo [redacted] quando si è recata in ospedale con la minore [redacted] nonostante le condizioni della piccola e le pregresse violenze dovevano indurla a ritenere la pericolosità dell'uomo. La [redacted] inoltre ha tentato di coprire il compagno nell'immediatezza riferendo in ospedale che la minore era caduta dal letto e che una settimana prima era caduta dalle scale, così da attribuire a tali cadute la causa delle lesioni riscontrate.

Tale condotta giustificava un provvedimento di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Con provvedimento in data 19.2.19 il TM sospendeva pertanto entrambi i genitori da tale esercizio rilevando, per il padre, che il predetto veniva indicato dalla [redacted] come persona violenta, che lo stesso non incontrava le figlie da mesi e risultava gravato da precedenti penali per furto, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Veniva nominato un tutore per le minori e veniva confermato il collocamento delle minori [redacted] e [redacted] in casa famiglia, attesa la necessità di garantire alle predette un contesto tutelante ed accudente, prevedendosi anche per la piccola [redacted] una volta dimissibile, il collocamento in casa famiglia.

Veniva inoltre disposta la sospensione dei rapporti tra le minori [redacted] e [redacted] ed i genitori, attesa la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, autorizzandosi solo le visite dei genitori alla piccola [redacted] presso la struttura ospedaliera, nel rispetto delle esigenze della struttura e secondo modalità protette determinate dal tutore ed alla presenza dello stesso.

Dalle relazioni del S.S. di [redacted] emergeva che il nucleo originario era seguito dai Servizi fin dal 2015 per richieste di aiuti economici in quanto entrambi i genitori erano disoccupati e

vivevano con la nonna ed il padre della _____, affetto da problematiche psichiatriche. Il S.S. aveva attivato numerosi interventi – inserimento nel progetto PIPPI, supporto per il reperimento di una diversa abitazione, numerosi contributi economici, inserimento della minore _____ in asilo nido, inserimento della madre in un progetto di borsa lavoro da cui percepiva un contributo economico mensile, attivazione delle associazioni territoriali per il sostegno alimentare. Tali interventi anche di monitoraggio erano stati attuati fino a dicembre 2018 in quanto la _____, da gennaio 2019, si era resa irreperibile cambiando anche più volte il numero di telefono.

Si riferiva inoltre che il padre, accompagnato dalla sorella _____ si era presentato al S.S. chiedendo l'affido delle figlie e che la sorella si era dichiarata disponibile a fornire il suo aiuto; il padre aveva inoltre riferito di essere stato da mesi estromesso dalla vita delle figlie dalla _____ che si era resa irreperibile cambiando spesso il numero di telefono.

Le successive relazioni della casa famiglia evidenziavano lo stato di grave maltrattamento subito dalle minori sulle quali venivano riscontrati molteplici segni di ecchimosi, morsi, cicatrici e presumibili bruciate, come da foto in atti. Si relazionava che la minore _____ appariva una bambina competente e che aveva riferito di botte ricevute dalla madre e dal compagno della predetta come modalità educativa. La bambina inoltre all'ingresso in casa famiglia aveva evidenziato che mancava qualche cosa, cioè la sorellina _____ ed aveva chiesto se era morta sicché presumibilmente aveva visto qualche cosa. Si riferiva ancora che _____ si era disperata piangendo quando era stata svestita per essere lavata e che _____ aveva riferito che il papà – riferendosi presumibilmente al nuovo compagno della mamma- le metteva le mani nelle mutandine e faceva lo stesso con la mamma.

La madre, anche al S.S. riferiva delle condotte violente del compagno nei confronti delle minori iniziate con sculacciate educative e proseguite scagliandosi contro le minori e mordendole- e di come non aveva mai denunciato i fatti per timore di violenze nei suoi confronti, pur riferendo di non aver mai subito violenze dal compagno. riferendo peraltro che, inizialmente, aveva ritenuto di aver trovato nel compagno l'uomo ideale e che avevano previsto di sposarsi ad aprile. Aveva inoltre riferito che il compagno poneva in essere le violenze sulle minori perché voleva molto bene alle bambine e le voleva educare. Intervenuta a varie trasmissioni televisive la madre dichiarava di avere sempre ignorato le violenze sulle figlie.

Dalla relazione dell'Ospedale _____ si rilevava, tra l'altro, che la minore era giunta in " *condizioni generali gravi, soporosa*" che la piccola evidenziava uno stato di maltrattamento reiterato con " *numerose ecchimosi, ematomi e lesioni di varia natura ed epoca distribuite su tutto il corpo*" in particolare sulle palpebre, sulle labbra, sulle guance, sul tronco, sui glutei e sugli arti evidenziandosi ecchimosi suggestive per morsi e bruciate da sigaretta; si rilevava inoltre a livello anale dilatazione evidente dello sfintere e fissurazioni profonde ed eritema dell'ostio vaginale; la minore veniva sedata in ventilazione meccanica per emorragia cerebrale; emergeva inoltre che la piccola era affetta da pediculosi.

La minore veniva successivamente trasferita presso l'Ospedale Pediatrico _____ per la riabilitazione per il recupero della funzione dell'emilato sinistro ed attesa la necessità di garantire alla minore uno spazio tranquillo, con provvedimento in data 4.3.19, il TM sospendeva i rapporti tra la minore, i genitori ed i familiari.

Venivano quindi ascoltati i genitori, il tutore, i Servizi e la coordinatrice della casa famiglia. In particolare il padre chiedeva l'affido delle minori evidenziando di poter contare sull'aiuto dei familiari, mentre la madre negava di essere stata a conoscenza delle violenze sulle figlie, smentendo quanto precedentemente riferito, dichiarando di essersi espressa male in precedenza o di aver detto cose non vere, precisando che aveva visto lo _____ dare solo delle "pizze" alle bambine. Dichiarava di non aver mai provveduto a cambiare le bambine o a fare loro il bagno o a vestirle in quanto provvedeva lo _____ e di non aver mai visto segni sulle bambine e negava di aver mai picchiato le figlie; dichiarava di aver riferito in ospedale che _____ era caduta dalle scale in quanto tale versione le era stata consigliata dallo _____ Riferiva infine che lo _____ non l'aveva mai picchiata,

che non aveva paura di lui e neanche del _____ il quale " *nei fatti non farebbe male a nessuno, può essere aggressivo solo a parole*". Riferiva infine di non aver mai lavorato vivendo con la pensione del padre, di godere di aiuti economici dal Comune e che lo _____ svolgeva lavoretti. La coordinatrice della casa famiglia- udienda del 21.3.19 -riferiva che la minore _____ aveva raccontato che le percosse erano una modalità educativa del nucleo e che le riceveva sia dalla madre che dal compagno della predetta; riferiva ancora che _____ era abituata ad occuparsi delle sorelline e si era preoccupata della mancanza di _____ temendo che fosse morta. Il Tutore dichiarava che la madre il giorno dell'allontanamento gli aveva riferito che il compagno usava violenza sulle bambine ed a volte le prendeva anche a morsi per scopi educativi, perché voleva loro molto bene e che lei tentava di fare le valigie ma lui le disfaceva e lei non faceva altro per timore che lui fosse violento nei suoi confronti, anche se ammetteva di non essere mai stata picchiata dal compagno. Il S.S. riferiva di aver richiesto un amministratore di sostegno per il padre della _____ la quale aveva espresso con aggressività il suo disappunto in quanto era lei che gestiva tutti gli introiti economici del padre.

Atteso l'evidente conflitto di interessi tra i genitori e le minori, con decreto in data 1.4.19 il TM nominava l'avv.to _____ il curatore speciale delle minori, veniva inoltre delegato il S.S. di _____ di svolgere una accurata indagine socio ambientale sul padre e sul suo contesto familiare nonché su eventuali risorse della rete parentale avendo il predetto riferito di poter contare sull'aiuto della madre convivente e di due sorelle. Il S.S. di _____ veniva inoltre incaricato di inviare i genitori presso una struttura specialistica per una valutazione del profilo di personalità e delle competenze genitoriali.

Dalla relazione della casa famiglia emergeva che _____ si rapportava ad adulti anche sconosciuti con facilità, che presentava la dentatura rovinata e che mirava ad attirare l'attenzione su di sé anche gridando se non le veniva data l'attenzione che richiedeva evidenziando una bassa tolleranza alle frustrazioni; la bambina inoltre presentava tratti adultiformi con scarsi riferimenti alle figure genitoriali ed appariva essersi facilmente adattata alla nuova situazione; la minore aveva chiesto della sorella _____ e se fosse morta ed aveva riferito di percosse ricevute dalla madre e dal suo compagno. La piccola _____ non parlava dicendo solo "mamma" e "papà" per richiamare l'attenzione degli adulti, pur dimostrando di comprendere tutto, richiedeva inizialmente di stare sempre in braccio e nei giochi con il bambolotto spesso lo strattonava, lo colpiva, lo prendeva a botte e lo sbatteva contro le superfici.

Anche _____, seguita dagli operatori durante il ricovero ospedaliero per la riabilitazione, non parlava dicendo solo "mamma", la minore seguiva anche una terapia con antiepilettico per le crisi epilettiche che aveva evidenziato.

La relazione del S.S. _____ evidenziava che il padre, presentatosi solo al terzo appuntamento, ha riferito di essere ancora innamorato della _____, di non avere un lavoro stabile essendo in prova come lavapiatti presso un ristorante a _____ e di dormire a volte da un amico in zona o, quando non lavorava, dalla madre; quest'ultima vive in una casa trascurata ove è presente un accumulo di oggetti e di mobili in disuso che la nonna dice di voler riordinare, la donna non lavora e non gode di pensione venendo aiutata economicamente dalle figlie le quali si sono dichiarate disponibili ad aiutare la madre nell'eventuale accudimento delle minori.

Dalla relazione del centro _____ emerge che il padre si è presentato solo al primo colloquio peraltro interrompendolo a causa dell'estremo malessere dimostrato, apparendo in condizioni psichiche tali da non consentire la strutturazione di un colloquio di valutazione atteso che, oltre alla difficoltà a sostenere il colloquio il predetto appariva " *essere furettivo e in uno stato emotivo di profonda disorganizzazione sia sul piano emozionale che di pensiero*".

Relativamente alla madre emerge che la stessa ha riferito delle violenze poste in essere dal compagno nei confronti delle minori, per futili motivi, con schiaffi, pugni e morsi rispetto ai quali lei sembra non aver reagito in alcun modo, dichiarando che lui le impediva di uscire con tutte e tre le bambine e che le controllava il telefono, il tutto avveniva nell'arco di soli due mesi; si

relazionava che la donna appariva alla costante ricerca di un alibi per giustificare le sue manchevolezze nei confronti delle quali oscilla tra consapevolezza ed inconsapevolezza, che la mostra un Sé fragile e poco differenziato a tratti infantile e che "i meccanismi di difesa, riconducibili alla negazione, al distanziamento, alla idealizzazione si associano alla tendenza alla scissione che rendono difficile il processo di integrazione delle rappresentazioni interne e come la motivazione a mettersi in discussione appaia "debole, dichiarata ma non profonda" e si evidenzia la presenza di numerosi fattori di rischio che inficiano tale possibilità amplificati dalla fragilità personale della che "la espone all'idealizzazione dei rapporti non garantendo la capacità di riconoscere le eventuali disfunzionalità sue e dell'altro" evidenziandosi inoltre il suo atteggiamento di diniego ed in qualche modo omertoso in ordine alla gravità della situazione alla quale ha esposto le figlie.

La casa famiglia relazionava in ordine alle difficoltà presenti nelle minori che manifestavano comportamenti ed esprimevano bisogni che sembravano essere compatibili con un vissuto di deprivazione e di maltrattamento e che, dalla valutazione dell'ospedale presentano tutte difficoltà nelle competenze adattive ed in tutte le aree indagate evidenziandosi per la minore elementi a contenuto reattivo post traumatico, mentre per le gemelline si evidenzia anche un ritardo di linguaggio. La minore seguiva un percorso psicoterapeutico a cadenza settimanale mentre ed seguivano terapia psicomotoria con cadenza settimanale. All'udienza del 16.1.20 venivano ascoltati il curatore speciale, il S.S., il tutore, la responsabile della casa famiglia e lo psicologo del Comune e tutti condividevano la richiesta di apertura di procedura di abbandono nell'interesse delle minori. In particolare il curatore speciale depositava avviso di fissazione dell'udienza preliminare del GUP presso il Tribunale relativa al procedimento penale a carico di per i reati di tentato omicidio ai danni della minore, maltrattamenti in famiglia, lesioni, abusi sessuali ai danni di e a carico di, quest'ultima in relazione ai reati di cui agli art.572 col.2 e 3, 582,583,585 in relazione all'art. 576 col n.1 (61 n.2) e n.5, 61 col n.11 quinquies, 40 cpv c.p.

Si evidenziava inoltre che le zie paterne, a fronte di una dichiarata disponibilità, non si erano in alcun modo attivate per richiedere un affidamento delle minori o evidenziare un interessamento verso le stesse, mentre la nonna paterna versava in condizioni generali e di salute precarie che non le consentivano di assumere la responsabilità delle minori, inoltre il padre aveva ripreso contatti con la dichiarando di essere ancora innamorato.

Ascoltato in udienza il padre ammetteva di avere ripreso i rapporti con la alla quale dichiarava di volere ancora bene in quanto madre delle sue figlie. Le zie riferivano di essersi dichiarate disponibili a sostenere la propria madre in caso di affido a lei delle minori e chiedevano di confrontarsi con i familiari e poter riflettere.

Il PMM chiedeva l'apertura di procedura volta all'accertamento di una condizione abbandonica delle minori.

Con decreto in data 22.2.20 il TM disponeva l'archiviazione della procedura di VG e la sua allegazione alla procedura relativa alla verifica dello stato di abbandono delle minori.

Venivano confermati i provvedimenti già adottati.

Dalle relazioni del S.S. emergeva che le zie paterne si erano dichiarate disponibili solo a sostenere la propria madre in caso di affido alla predetta delle minori evidenziando di non potere, per problemi familiari ed abitativi, farsi carico direttamente dell'affido delle minori. Il padre riferiva di essere disoccupato da vari mesi, di vivere con la madre che aveva aiutato ad eliminare il mobilio vecchio, di avere contatti sporadici con le sorelle con le quali aveva avuto discussioni; non sapeva fornire informazioni in ordine al percorso valutativo effettuato e non sapeva esprimere una chiara progettualità per le minori.

All'udienza del 13.5.20 il S.S. riferiva che, pur essendosi i familiari paterni lamentati di non aver potuto visitare le minori in casa famiglia i predetti non avevano mai presentato una richiesta per essere autorizzati a tali visite. Venivano ascoltati i genitori. La madre chiedeva che le fosse offerta

un'altra possibilità affermando di aver capito di aver sbagliato essendosi fidata di una persona; ammetteva di essersi accorta che il compagno picchiava le bambine, di averle protette e che il predetto picchiava anche lei, che l'uomo l'aveva privata del cellulare e la aveva segregata in casa ed alla contestazione che il giorno dell'ultimo episodio era uscita ed era in possesso del cellulare, riferiva che il compagno, quando usciva, la teneva al telefono tutto il tempo; ammetteva di avere fornito in passato versioni difformi e riferiva che, dopo essere uscita dal centro Antiviolenza, si era fatta seguire da una psicologa dalla quale andava una volta al mese; riferiva di essersi riavvicinata al _____ e che il predetto non era mai stato violento nei suoi confronti, pur avendo in passato affermato diversamente.

Il padre riferiva di non essersi reso conto di quanto stava succedendo perché la madre si era resa irreperibile, ammetteva di aver interrotto il percorso al _____ e riferiva di vivere presso la madre e di essere in cerca di un lavoro.

Le zie materne riferivano di non vedere da tempo le bambine perché la madre impediva i rapporti, di non essersi accorte del ritardo delle piccole e che potevano solo essere disponibili a sostenere la nonna paterna in caso di affido alla predetta delle bambine, diversamente avrebbero perso le minori che, secondo la zia _____, "meglio che vadano presso famiglie che possano darle ciò di cui hanno bisogno".

La nonna paterna riferiva di avere avuto maggiori rapporti con le bambine perché la madre le portava al padre che viveva con lei, riferiva di non essersi accorta dei ritardi che presentavano e chiedeva, se non poteva avere le nipoti, di poter mantenere un rapporto con le stesse; riferiva di non lavorare, di essere aiutata economicamente dal figlio che da _____ le mandava ogni tanto dei soldi e di essere aiutata dalle figlie, di non godere di pensione, di usufruire del reddito di cittadinanza per l'importo di _____ al mese e che la casa era del Comune ma non ne stava pagando il canone; ammetteva di avere in passato detto alla madre delle minori che avrebbe potuto sollecitare l'esame del DNA per verificare la paternità delle minori.

La psicologa del centro _____ riferiva delle gravi fragilità della madre, della mancanza di una aderenza ai dati di realtà evidenziando che, a suo avviso, la madre non si rende conto di dire bugie aderendo di volta in volta alle bugie che dice; rilevava anche una dispercezione del tempo e l'incapacità di proteggersi e di proteggere, incidente sulle competenze genitoriali. Evidenziava che la madre, per un recupero, andrebbe trattata come una minore e di ritenere che i suoi tempi di recupero possano non coincidere con le esigenze delle minori. Dalla relazione della casa famiglia emergeva che le minori erano state sottoposte ad accertamenti presso l'ospedale _____ in particolare per la piccola _____ emergeva che l'edema aveva causato una importante cicatrice nella corteccia, localizzata nell'area dell'emisfero destro, a livello temporo parietale e che tale elemento di fragilità aveva portato in passato alle crisi epilettiche di cui aveva sofferto la minore, ma tuttavia il cervello sembrava essersi riorganizzato ed erano previsti ulteriori accertamenti per valutare la somministrazione del farmaco antiepilettico che la bambina assumeva.

Sulle richieste delle parti il Tribunale si riservava; quindi, con provvedimento in pari data, delegava il Centro _____ di effettuare una verifica della personalità e delle competenze vicarie della nonna paterna con riferimento all'affido delle nipoti e delegava il S.S. _____ di effettuare una verifica socio ambientale sulla nonna.

All'udienza del 16.9.20, acquisita la relazione del centro _____; le relazioni di aggiornamento della casa famiglia e del S.S., sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si riservava.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva, ritiene sussistente una chiara condizione abbandonica delle minori.

Entrambe le figure genitoriali, sia pure per diverse motivazioni, appaiono assolutamente inadeguate a farsi carico delle minori. Relativamente alla madre va rilevato preliminarmente che la predetta risulta rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

La _____ infatti, pur avendo fornito, di volta in volta, dichiarazioni contrastanti se non inverosimili, ha di fatto ammesso di essere stata a conoscenza delle violenze agite da parte del compagno nei confronti delle minori tali, nei soli due mesi di convivenza, da aver prodotto sulle piccole i segni rilevati di ecchimosi, lividi e morsi risalenti a varie epoche fino a giungere all'ultimo gravissimo episodio ai danni della minore _____ ricoverata in prognosi riservata e che dalla consulenza disposta dalla Procura _____ nell'ambito del procedimento penale risulta essere stata in pericolo di vita, e che ancora evidenzia i postumi ed i danni derivanti dalle lesioni ricevute. La piccola _____, infatti, come pure le sorelle, continua ad essere monitorata dall'ospedale _____ e, dall'ultimo approfondimento neurologico, emerge "la scomparsa dell'edema segnalato nel precedente RM encefalo" rilevandosi tuttavia "una moderata atrofia temporo-occipitale rispetto all'emisfero contro-laterale con perdita della regolare iperintenzità corticale in DWI di una parte della corteccia mesiale del lobo parietale destro. Quadro riferibile ad esiti della pregressa patologia traumatica" sicché la minore continua una terapia antiepilettica. Inoltre tutte e tre le minori seguono terapia, e precisamente _____ una psicoterapia settimanale e le gemelline una terapia neuro-motoria presso il TSMREE _____.

Le violenze agite dallo _____ verso le minori- con gli esiti evidenziati- sono state indicate dalla _____ come poste in essere "a fini educativi" perché lo _____ voleva troppo bene alle bambine. Peraltro la madre dopo aver tentato di negare di essere a conoscenza di tali violenze, addirittura affermando di non essersi resa conto dei segni sul corpo delle bambine in quanto non era lei ma il compagno a vestire le bambine, a lavarle ed a cambiare loro il pannolino- circostanze con evidenza inverosimili- ha di fatto ammesso di non avere fatto niente per tutelare le piccole temendo di essere a sua volta percossa, pure ammettendo che lo _____ non aveva mai usato violenza nei suoi confronti. Anche le affermazioni di non essersi allontanata e di non aver chiesto aiuto perché controllata e minacciata dal compagno appaiono assolutamente risibili considerato sia quanto riferito inizialmente dalla donna di essere molto innamorata del compagno tanto da volerlo sposare a breve, sia dalle circostanze dell'ultimo gravissimo episodio quando la _____ si era allontanata da casa per recarsi dal padre ed incontrarsi poi con una amica, in possesso peraltro del cellulare. Inoltre la madre, giunta in ospedale, aveva tentato di scagionare il compagno affermando che la piccola _____ era caduta dal letto e che la settimana prima era caduta dalle scale per giustificare così anche le lesioni pregresse.

La _____ ha fornito varie e contraddittorie dichiarazioni evidenziando uno scarso senso della realtà ed il tentativo di escludere ogni sua responsabilità, attribuendole tutte all'esterno. Anche rispetto al _____, dopo averlo definito una persona violenta, tanto da essersi ricoverata per alcuni mesi in un centro antiviolenza, riferendo di maltrattamenti subiti, e dal quale centro si è poi allontanata dichiarando di non temere nulla, ha poi ammesso che il _____ non farebbe male a nessuno. Inoltre _____ a in casa famiglia ha riferito di percosse subite sia dal compagno della madre che dalla madre stessa come usuale modalità educativa.

La gravità e la reiterazione delle violenze poste in essere ai danni delle minori rendono inverosimile che la madre non ne fosse a conoscenza- come peraltro ha dovuto ammettere in udienza- e tuttavia la donna non ha approntato alcuna forma di tutela per le figlie, non si è allontanata dal compagno -ipotizzando anzi di sposarlo a breve- non ha chiesto aiuto, non ha portato le minori in ospedale evidenziando la totale mancanza di consapevolezza della gravità della situazione e l'incapacità di tutelare le figlie rispetto alle quali, oltre a non comprenderne le esigenze ed i bisogni, appare incapace di assumere una reale responsabilità genitoriale. Peraltro dalla relazione del _____ emerge con evidenza l'immatunità e la fragilità della _____ sicuramente gravata da un passato abbandonico e violento che ha inciso sulle sue caratteristiche personali- gli aspetti di infantilismo, di scissione- nei colloqui si evidenzia che nonostante la drammaticità di quanto narrato gli stessi appaiono freddi, circostanziati, come se la donna non entrasse mai in vero contatto con ciò che racconta. Si evidenzia inoltre la presenza di un pensiero persecutorio ed una motivazione a mettersi in discussione debole, non profonda con numerosi fattori di rischio che ne inficiano la possibilità.

La psicologa del _____ ha precisato in udienza come la madre nel raccontare bugie appare non rendersene conto, aderendo di volta in volta alle buie che racconta, come peraltro appare evidente dalle varie versioni fornite dalla _____ che non pare rendersi conto della loro contraddittorietà nel tentativo di escludere ogni propria responsabilità. Anche un eventuale percorso di recupero personale e delle proprie competenze genitoriali, come evidenziato dalla psicologa, richiederebbe un trattamento quale quello relativo ad una minorenne ed i cui tempi presumibilmente non coinciderebbero con le esigenze di crescita delle minori le quali, per le condizioni che presentano, necessitano di attenzioni e cure particolari.

Per quanto riguarda il padre deve rilevarsi che il predetto non ha concluso il percorso di valutazione presso il _____ i avendo partecipato ad un solo incontro nel corso del quale, oltre a non ricordare le date di nascita delle figlie, è apparso visibilmente provato ed agitato, ha riferito di come aveva vissuto con la _____ a casa del padre della predetta, affetto da problemi psichiatrici e di come, con la nascita delle gemelline, la relazione si era incrinata con continui litigi ed insulti reciproci sicché lui era tornato dalla madre continuando peraltro a vedere le bambine finché la _____ si era resa irreperibile e che lui non aveva assunto iniziative temendo che la _____ non gli facesse più vedere le bambine. Il _____ ha quindi iniziato a piangere dichiarando di non voler proseguire il colloquio non riuscendo a ricostruire gli episodi rilevanti in modo comprensibile e coerente evidenziandosi nella relazione che *“Le condizioni psichiche che rimanda non consentono di strutturare un colloquio di valutazione delle competenze genitoriali, in quanto oltre alla difficoltà di sostenere il colloquio, appare farneticante e in uno stato emotivo di profonda disorganizzazione sia sul piano emozionale che di pensiero.”*

Dalle relazioni del S.S. emerge inoltre che dopo i contatti di febbraio il padre ed i familiari paterni non hanno più contattato il Servizio e che il _____ ha abbandonato la casa della madre la quale non conosce l'attuale domicilio del figlio e non ha con lui né con la figlia _____ più contatti; peraltro anche il comportamento processuale del padre evidenzia la sua condizione di depressione e la sua incapacità di affrontare la situazione e di assumere responsabilmente un ruolo genitoriale. Inoltre il padre ha riferito di un riavvicinamento alla _____ i in quanto pur sempre madre delle sue figlie, senza rendersi conto della gravissima condotta posta in essere dalla predetta proprio ai danni delle figlie. Il _____ inoltre, allontanatosi dall'abitazione della madre senza fornire alcuna sua notizia al S.S. non ha permesso alcuna verifica della sua condizione abitativa e lavorativa, interrompendo anche i rapporti con la propria madre. In sostanza il padre si è sottratto ad ogni accertamento- valutativo, socio ambientale lavorativo- volto a verificare una sua competenza genitoriale ed una sua idoneità a farsi carico delle figlie presumibilmente rendendosi conto di non avere la forza di farsi carico delle minori, tentando sostanzialmente di chiedere l'aiuto dei familiari deresponsabilizzandosi del proprio ruolo e non evidenziando alcuna progettualità per le minori. Anche i familiari paterni tuttavia appaiono di fatto non disponibili realmente a farsi carico delle nipoti o comunque inadeguati.

A prescindere dalla considerazione che i familiari paterni, dopo il collocamento delle minori in casa famiglia, non hanno mai presentato una istanza per poterle visitare e da febbraio hanno interrotto ogni rapporto con il S.S. senza quindi chiedere più notizie delle piccole. _____ deve rilevarsi che le zie paterne, dopo una iniziale dichiarata disponibilità, si sono dichiarate pronte solo a sostenere la propria madre nell'affido delle nipoti, e non anche a farsi carico direttamente di un affido delle minori, ma anche tale disponibilità appare inesistente posto che la nonna paterna, da ultimo, ha riferito al S.S. di non avere più rapporti con il figlio _____ e con la figlia _____ manifestando un senso di solitudine e di dispiacere rispetto alla relazione con i figli dai quali non si sente adeguatamente sostenuta.

Rispetto alla nonna paterna deve rilevarsi che la predetta, indipendentemente dall'età e dalle problematiche di salute, non lavora, non gode di pensione, beneficia del Reddito di cittadinanza e dell'aiuto economico che ogni tanto le forniscono i figli. La nonna inoltre si è presentata solo ad un brevissimo incontro presso il Centro _____, - essendo giunta con mezz'ora di ritardo- eludendo gli

altri due appuntamenti senza concludere quindi la valutazione, dichiarando al S.S. di non riuscire a sostenere emotivamente i colloqui a causa degli approfondimenti sulla sua storia familiare e le richieste, da parte degli operatori, di specifiche sulla situazione dei figli.

Dalla relazione del Centro emerge che la nonna, la quale evidenzia una difficoltà nella deambulazione, ha manifestato scarsa collaboratività lamentando la difficoltà a recarsi agli incontri, recriminando gli orari, perché troppo presto di mattina o se in tardi mattinata perché troppo caldo, evidenziando una scarsa motivazione a porsi come caregiver vicario delle nipoti, manifestando la sua fatica sia nel sottoporsi alla valutazione sia nel dover risistemare la casa, nonché rilevando anche difficoltà a farsi carico delle piccole, in particolare di [redacted] ove avesse riportato difficoltà permanenti "Io me le pijo pure co' tutti i problemi, però lo voglio sapere subito, perché non è che faccio tutto" spiegando di non poterle accompagnare a visite o percorsi terapeutici non avendo la macchina.

Nel compilare la modulistica la nonna, oltre ad aver manifestato diffidenza verso gli operatori, ha evidenziato di non ricordare la data di nascita delle nipoti. Inoltre è emersa poca chiarezza da parte della nonna sugli eventi, che a suo dire non le sarebbero stati riferiti completamente dai familiari essendo lei troppo emotiva; anche la frequentazione con le minori è apparsa scarsa "mica le vedevo tutti i giorni" chiarendo che si incontrava con le bambine "per i compleanni" ed ogni tanto le andava a trovare accompagnata dalle figlie. Inoltre dalla relazione emerge che "Si evidenzia una totale deresponsabilizzazione e la tendenza ad attribuire all'esterno le colpe, sia per ciò che la riguarda che per quanto riferito al figlio.", attribuendo tutte le colpe alla [redacted] di cui fornisce una rappresentazione estremamente negativa riferendo che la donna aveva anche l'abitudine di spacciare stupefacenti, che era bugiarda, poco seria e non si occupava della casa e nonostante ciò lei non si era preoccupata del benessere delle bambine in quanto la responsabilità spettava al figlio. Anche rispetto all'organizzazione in caso di affido delle nipoti la nonna ha evidenziato una debole propensione alla presa in carico delle minori "ma se mi danno le figlie devo cacciarle via m'fijo? E' un dilemma". La relazione del centro conclude rilevando una scarsa motivazione della nonna a costituirsi come caregiver delle nipoti, apparendo tale motivazione etero-centrata e poco autentica, verosimilmente strumentale all'ottenimento delle figlie da parte del [redacted]. La nonna inoltre evidenzia tratti di manipolatività, sospettosità ed assenza di propensione ad affidarsi, elementi che indicano una scarsa possibilità da parte della predetta di chiedere aiuto e di lasciarsi guidare, oltre ad una mentalità assistenzialistica concludendosi per l'incompatibilità di tali caratteristiche con le necessità di crescita delle bambine, in particolare di [redacted] attese le deboli competenze genitoriali della nonna.

Alla luce di quanto emerso va pertanto dichiarato lo stato di adottabilità delle minori.

PQM

su conforme richiesta del PMM,
visto l'art. 15 L.184/83

DICHIARA

Lo stato di adottabilità delle minori [redacted] nata a [redacted]
[redacted] nata a [redacted]

Dispone l'interruzione dei rapporti tra le minori, i genitori ed i familiari.

Dispone l'apertura di procedura MAB.

È immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai genitori,


paterne

[redacted], come elett.te domiciliati, alle zie
[redacted] ed alla nonna paterna [redacted] come elett.te

domiciliate, al curatore speciale avv.to _____, al tutore, avvisandoli della facoltà di proporre impugnazione ex art. 17 L. 184/83.
Si comunichi alla casa famiglia relativamente alla sola interruzione dei rapporti tra le minori i genitori ed i familiari.

Così deciso in Roma il 19.10.20

IL PRESIDENTE relatore
Dott.ssa Lidia Salerno



N. 6872/2020 Cronolog.
Depositata in Cancelleria

Oggi 11.12.2020

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Martina

Massima del decreto del 09 dicembre 2020

**Tribunale per i minorenni di Roma
Decreto del 9 dicembre 2020**

Art. 330 c.c.; Art. 38 Disp. Att. c.c.

Parole chiave: Incompetenza funzionale. Revoca responsabilità genitoriale.

"Nell'ipotesi di iscrizione a ruolo avvenuta in pari data di giudizi pendenti tra il Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, aventi come oggetto l'affidamento del minore e la regolamentazione dei rapporti del minore con il genitore non collocatario, il Tribunale per i Minorenni deve dichiarare la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell'art. 38 Disp. Att. c.c. che mira ad eliminare la possibile interferenza tra i provvedimenti riguardanti l'affidamento del figlio e quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nonché a garantire la coerenza delle relative decisioni (Cass. Civ. 26/01/2015 n. 1349)".

Decreto del 09 dicembre 2020



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

In persona dei Signori:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Maria Ausilia Ferraro	Giudice Relatore
Dottor Agostino Carbone	Giudice Onorario
Dott.ssa Marianna Pansini	Giudice Onorario

nel procedimento n. _____ G iniziato su ricorso ex artt. 330 proposto nell'interesse della sig.ra _____, madre del minore _____, nato _____, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 25.7.2018 la Signora _____ madre del minore indicato in epigrafe, ha chiesto a questo Tribunale -a seguito della "presentazione di numerosissime querele" presentate nei confronti di _____, padre del minore- l'adozione in via di urgenza dei "provvedimenti del caso ... per la tutela della incolumità del minore ..., anche inaudita altera parte, ivi compreso l'ordine espresso di cessazione immediata di tutte le condotte pregiudizievoli al minore e di sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre", nonché di voler "revocare la responsabilità genitoriale del sig. _____ nei confronti del minore _____ sulla base dei gravissimi addebiti esposti in narrativa. In via graduata, sospendere comunque la responsabilità genitoriale del Tomaselli sul figlio", ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario, l'ascolto del minore in quanto capace di discernimento e l'ammissione di CTU volta ad accertare le reali condizioni psicoaffettive e fisiche del bambino.

All'esito del deposito da parte del difensore del _____ data 28.2.2019 della ordinanza presidenziale adottata il 25.2.2019, nell'ambito del procedimento per separazione personale fra i coniugi _____, veniva richiesto parere -in ordine alla pendenza del detto giudizio- al P.M. in sede, il quale in data 15.5.2019 si esprimeva in senso favorevole alla dichiarazione di incompetenza.

Con decreto 21/22.5.2020 il Tribunale -considerato che il Tribunale Ordinario nell'ambito del procedimento di separazione tra i genitori di _____ aveva ritenuto che la domanda relativa all'affidamento e al diritto di visita non potesse essere valutata in quella sede, poiché era pendente il presente giudizio relativamente alla responsabilità genitoriale del padre, e tenuto conto della conflittualità esistente tra i genitori e del disagio vissuto dal minore triangolato nel conflitto genitoriale- incaricava il Servizio Sociale del Comune _____ ed il TSMREE dell'ASL competente di organizzare incontri in "Spazio Neutro" tra il minore ed il padre volto a valutare la relazione tra loro intercorrente e la possibilità che gli incontri potessero continuare in forma libera.

All'udienza del 6 ottobre 2020 il Servizio Sociale del Comune _____ lepositava relazione del 2.10.2020 e, in allegato, il provvedimento del 6.7.2020, con il quale il giudice del Tribunale di _____ ritenendo non ostativo all'espletamento di una CTU la pendenza

dinanzi al Tribunale per i Minorenni di [redacted] di procedimento per revoca della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c., promosso dalla resistente nei confronti del ricorrente, ha ammesso le prove per testimoni richieste dalle parti e nominato un consulente tecnico d'ufficio, fissando l'udienza del 19.2.2021 per il conferimento dell'incarico al fine di accertare: a) la condizione del minore; b) lo stato dei rapporti tra il minore e ciascun genitore e i rispettivi rami familiari; c) la capacità genitoriale di ciascuno dei genitori, anche nei loro reciproci rapporti, precisando, altresì, eventuali comportamenti dei genitori verso il figlio volti a screditare la figura dell'altro genitore o ad ostacolare il rapporto e la loro incidenza sul suo benessere psico-fisico o comunque idonei ad arrecare pregiudizio al minore; d) il più opportuno regime di affidamento del minore, di collocazione dello stesso, di frequentazione con il genitore non collocatario, avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore.

Rilevato che il giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di [redacted] fra i genitori del minore per l'affidamento del minore e per la regolamentazione dei rapporti del minore stesso con il genitore non collocatario è stato iscritto in data coeva a quella di in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento e che gli accertamenti disposti dal Tribunale [redacted] vertono sul medesimo oggetto sottoposto al vaglio di questo Tribunale.

Considerato che la previsione contenuta nell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., mira ad eliminare la possibile interferenza tra i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, e a garantire la coerenza delle relative decisioni (cfr. Cass. Civ. 26/01/2015, n. 1349).

Rilevato che con l'ordinanza sopra richiamata, con la quale sono stati ammessi mezzi istruttori, il Giudice del Tribunale di [redacted] è dichiarato implicitamente competente alla trattazione del giudizio pendente innanzi a se.

Visto il parere del P.M.M., favorevole alla declaratoria di incompetenza funzionale di questo Tribunale a favore del giudice ordinario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra [redacted] madre del minore [redacted] nato [redacted], dichiara la propria incompetenza funzionale a provvedere, essendo competente a provvedere il Tribunale ordinario di [redacted].

Si comunichi al P.M.M. ed ai genitori della minore, presso i rispettivi difensori.

Così deciso in Roma il 1° dicembre 2020

Il Giudice Estensore

Il Presidente

N. 6384/20 Cronologico
 Depositata in Cancelleria
 oggi 09/12/2020
 IL CANCELLIERE

Diritto Penale

Massima della sentenza del 24 luglio 2020

Tribunale per i minorenni di Roma
Ufficio G.I.P. 24 LUGLIO 2020

La non imputabilità del minore infraquattordicenne e conseguente pronuncia di sentenza ex art. 26 D.P.R. 448/88. Artt. 26 e 31 comma 3 D.P.R. 448/88, 97 e 224 comma 2 c.p. Parole chiave: non imputabilità; udienza preliminare; sentenza immediata; non luogo a procedere.

L'art. 26 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 impone al Giudice di dichiarare con sentenza, immediatamente in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici. Il contrasto giurisprudenziale inerente alla procedura da seguire in seguito ad una richiesta del PM di emissione di sentenza ex art. 26 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, va risolto nel senso che la fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del relativo avviso agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 31 comma 3 del medesimo D.P.R. non può postularsi in astratto ma è connessa all'applicazione della misura di sicurezza nei confronti del minore, secondo il combinato disposto dell'art. 224 c.p. e 37 D.P.R. n. 448/1988. L'art. 97 c.p. stabilisce infatti una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne, e non consente al giudice di compiere indagini e valutazioni tese ad accertare o escludere la responsabilità in ordine al fatto oggetto di imputazione, né di acquisire altri elementi utili al giudizio oltre a quelli già acquisiti al processo, atteso che sarebbe ultronea qualsiasi indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire.

Sentenza del 24 luglio 2020



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Art. 26 D. P. R. 448/88

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari Dr. Federico Falzone

Su richiesta del P.M.M. dr. XXX

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

XXX, nato in XXX, il 30.03.2007, elett.te dom.to presso lo studio del difensore d'ufficio, l'Avv. XXX, sito in Roma, XXX

IMPUTATO

In ordine ai reati di cui agli artt. 56, 110 e 628 co.2 e 3 n.1 c.p., perché, in concorso con XXX e XXX, al fine di procurare a se un ingiusto profitto, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dello zaino portato in spalla da XXX; atti sono consistiti nel seguire quest'ultima, nell'aprire lo zaino e nell'infilare le mani all'interno, non riuscendo, poi, nel proprio intento, in ragione della resistenza opposta dalla persona offesa, la quale veniva, dapprima spinta dall'XXX e poi minacciata dalla XXX con parole come "tanto so dove stai".

In Roma, l'11.05.2020.

N. R.G.
Sent.

N. [REDACTED] R.G. N.R.

N. [REDACTED] R.G. G.I.P.

**AVVISO DI DEPOSITO
NOTIFICATO IL**

ESECUTIVA IL

IL CANCELLIERE

REDATTA SCHEDE IL

MOTIVAZIONE

All'esito delle indagini preliminari relative al procedimento in oggetto, il P.M. in Sede presentava richiesta di pronuncia di sentenza ex art. 26 D.P.R. 448/88, in relazione ai reati in rubrica, nei confronti di XXX.

La richiesta appare fondata e merita accoglimento.

Osserva questo Giudice che l'art. 26 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 impone al giudice di dichiarare con sentenza, immediatamente in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Occorre preliminarmente analizzare il contrasto giurisprudenziale inerente alla procedura da seguire in seguito ad una richiesta del PMM di emissione di sentenza ex art. 26 D.P.R. 448/1988.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 11541 del 30/01/2020 (dep. il 07/04/2020), ha affermato il principio di diritto così massimato: *"Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età)".* L'anzidetta sentenza affronta, nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, la questione relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo del giudice, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, di provvedere all'instaurazione del contraddittorio, fissando l'udienza preliminare e dando avviso all'esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 448 del 1988. Il tema di fondo è quello della compatibilità del citato art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 448 del 1988, che detta la disciplina dello svolgimento dell'udienza preliminare in contraddittorio nel processo minorile, con l'art. 26 del medesimo d.P.R., che attribuisce al giudice il potere di dichiarare immediatamente con sentenza, anche d'ufficio, il non luogo a procedere "in ogni stato e grado del procedimento", allorquando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici e come tale soggetto non imputabile. Si osserva, in particolare, che la formula terminativa di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, non può essere considerata ampiamente liberatoria, come quella dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la immediata declaratoria di non doversi procedere nei confronti del soggetto infraquattordicenne consente l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 224 cod. pen., anche fortemente incisivi sulla libertà personale o, quantomeno, su quella di movimento. Ne deriva la potenziale incompatibilità tra il citato art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, ove interpretato nel senso dell'obbligo di emanare sentenza di non luogo a provvedere una volta effettuato il solo accertamento anagrafico, e l'art. 224 cod. pen., che, imponendo al giudice di tener conto "della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia", presuppone un accertamento nel merito sulla personalità del minore allo scopo di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza.

Al profilo di incompatibilità si aggiunge il difetto di coordinamento tra le norme derivante dalla eliminazione dell'automatismo di cui all'art. 224, comma 2, cod. pen. per effetto della sentenza della Corte Cost., 20 gennaio

1971, n. 1, ciò che alimenta una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell'una o dell'altra norma o del loro combinato disposto.

Sulla questione si sono formati due opposti indirizzi interpretativi.

Il primo orientamento, espresso da ultimo dalla citata Sez. 4, n. 11541 del 30/01/2020, O., afferma che il giudice è tenuto a garantire la realizzazione del pieno contraddittorio, assicurando al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, la più ampia partecipazione al processo, al fine di scongiurare qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal suo coinvolgimento in un procedimento penale, ivi compresa, al di là della irrogazione della sanzione penale, l'applicazione di una misura di sicurezza o la mera annotazione della sentenza di proscioglimento sul certificato del casellario penale. L'interprete non può non tener conto, infatti, della possibile ricaduta dei possibili effetti di dette misure, disposte a seguito del proscioglimento per difetto di imputabilità, sul pieno ed incondizionato inserimento sociale del minore, nella delicata fase dello sviluppo della personalità. La tesi propone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, volta a superare la segnalata situazione di contrasto con l'art. 224 cod. pen., che privilegia la piena esplicazione del diritto di difesa, alla luce degli artt. 3, 10, 24 comma 2, 76, 111, 112 Cost. e, in ambito sovranazionale, dell'art. 40 della Convenzione di New York e l'art. 6 CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella specie, la sentenza della Corte EDU, 11 dicembre 2008, ric. n. 4268/04, *Panovits v. Cyprus*, in tema di salvaguardia della condizione di particolare vulnerabilità del minore nel processo penale, impone allo Stato di organizzare il processo penale a carico del minore, tenendo conto dell'età, del livello di maturità e del grado di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive dell'accusato, in modo da consentirgli di comprendere "la natura dell'indagine" ed "il significato di qualsiasi sanzione, nonché partecipare attivamente al procedimento, esercitando pienamente il diritto alla difesa garantito dall'art. 6 CEDU" (in tal senso, v. Corte EDU, 4 Sezione, 15 giugno 2004, S.C. c. Regno Unito, n. 60958/00, CEDU 2004 IV). Il giudice che deve provvedere alla declaratoria di non imputabilità del minore infraquattordicenne è tenuto, dunque, a fissare l'udienza preliminare e a darne avviso all'esercente la responsabilità genitoriale. La possibilità per il giudice di dichiarare "de plano" la non imputabilità del minore di anni quattordici, omettendo qualsivoglia accertamento in contraddittorio in ordine alla eventuale insussistenza del fatto o alla non attribuibilità dello stesso al minore imputato, si pone in chiaro contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale e sovranazionale. L'orientamento appare consolidato alla luce dei precedenti arresti conformi di Sez. 5, n. 35189 del 22/06/2011, M., Rv. 251200 – 01 e Sez. 3, n. 45441 del 20/09/2016, M. e altri, Rv. 267836 – 01, che in motivazione ha chiarito che "la previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio".

In senso sostanzialmente conforme all'indirizzo interpretativo in esame, inoltre, Sez. 5, n. 55260 del 23/10/2018, R., Rv. 274605 – 01, ha affermato che "la sentenza di non luogo a procedere ex art. 26, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per difetto di imputabilità del minore, postula l'accertamento, mediante il necessario contraddittorio, in ordine all'eventuale responsabilità dell'imputato e alle ragioni del suo mancato proscioglimento nel merito." Nel suddetto arresto la Corte precisa che tale interpretazione dell'art. 26 ne garantisce la compatibilità con il disposto di cui all'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età (conformi: Sez. 3, n. 49603 del 20/09/2016, E., Rv. 268613 – 01; Sez. 5, n. 24696 del 23/04/2014, L., Rv. 260572 – 01, che ha ritenuto illegittima la sentenza di non luogo a procedere qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza; ma anche Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012, B. e altro, Rv. 253758 – 01; Sez. 5, n. 40550 del 23/09/2008, P.G. in proc. J. E altro, Rv. 241722 – 01; Sez. 5, n. 42507 del 04/11/2008, S. e altro, Rv. 241935 – 01, ove si richiama l'obbligo della motivazione, sia pur implicita, in merito all'insussistenza di elementi conferenti nel senso dell'applicabilità di un proscioglimento nel merito del minore).

Un secondo orientamento, di tenore diametralmente opposto, è quello espresso da Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009, M.G. e altri, Rv. 245815 – 01, secondo cui la previsione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97

cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. Proprio in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione (in senso conforme, Sez. 1, n. 4391 del 02/11/2000, Badiali, Rv. 217963 – 01; Sez. 4, n. 1272 dell'11/11/1993, P.g. in proc. Petrolini, Rv. 197908 – 01, in cui si afferma che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici rientra nella previsione dell'art. 425 cod. proc. pen., anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e l'art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Il principio è stato di recente ribadito in due arresti della Corte (Sez. 1, n. 16118 del 14/02/2019, C., Rv. 275892 – 01 e Sez. 5, n. 3029 del 27/11/2019, G., Rv. 278138 – 01), in cui si afferma l'inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la responsabilità genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito. In particolare, Sez. 1, n. 16118 del 14/02/2019, C., evidenzia che la necessità della ricostruzione del fatto commesso dal minore infraquattordicenne – con pregiudizievole sottoposizione al giudizio – si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza ed è preclusa quando non ricorrono i presupposti applicativi di questa, come nel caso di specie, in cui il reato ipotizzato è una contravvenzione.

Inoltre, con la sentenza della Sez. 5, n. 3029 del 27/11/2019, G., la Corte sottolinea, in via generale, che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso di pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, dunque, l'interesse alla impugnazione deve essere escluso in assenza di concreti effetti pregiudizievoli per l'imputato (nella specie, non allegati dal ricorrente).

In conclusione, i due arresti rilevano che, da un lato, l'iscrizione nel casellario della sentenza è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313; dall'altro, la necessità di procedere all'accertamento in concreto del fatto costituente reato, nonché della pericolosità sociale del soggetto, che impone la fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del relativo avviso agli esercenti la responsabilità genitoriale, non può postularsi in astratto ma è connessa all'applicazione della misura di sicurezza nei confronti del minore, secondo il combinato disposto dell'art. 224 cod. pen. e 37 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Questo Giudice ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento della Suprema Corte.

Si rileva innanzitutto che il primo orientamento analizzato prevede la fissazione dell'udienza preliminare, che a questo Giudice appare allo stato opzione non percorribile perché il PMM non ha emesso avviso di fine indagini ex art. 415 bis c.p.p., né è in atti una formale richiesta di rinvio a giudizio formulata ai sensi degli artt. 416 e 417 c.p.p., ma solo una richiesta di immediata emissione di sentenza ex art. 26 d.P.R. 448/1988.

D'altra parte, non si ritiene neanche di dover fissare una generica udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., per consentire il contraddittorio fra le parti. Innanzitutto, sarebbe un'udienza priva delle possibilità procedurali consentite normalmente agli indagati (in particolare, la possibilità di visionare gli atti, dopo la chiusura delle indagini preliminari, di presentare memorie al PM e di chiedere l'interrogatorio). Si rileva inoltre che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità, e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne, e non consente al giudice di compiere le indagini e valutazioni tese ad accertare o escludere la responsabilità in ordine al fatto oggetto di imputazione, né di acquisire altri elementi utili al

giudizio oltre quelli già acquisiti al processo, atteso che sarebbe ultronea qualsiasi indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'imputato era infraquattordicenne all'epoca dei fatti e, pertanto, non imputabile e dalle emergenze processuali (si vedano al riguardo la c.n.r, la denuncia della p.o. e il verbale d'arresto operato da personale della Questura di XXX nell'immediatezza del fatto, nonché l'ordinanza cautelare nei confronti dei correi imputabili) emerge la sua partecipazione al reato per cui si procede.

Le emergenze processuali non consentono di emettere un provvedimento più favorevole nei suoi confronti e va, dunque, accolta la richiesta del P.M.

P. Q. M.

Visto l'art. 26 D.P.R. n° 448/88

dichiara non luogo a procedere nei confronti di XXX in ordine al reato ascrittogli, perché lo stesso non era imputabile all'epoca dei fatti.

Roma, 24.7.2020

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dr Federico Falzone

Massima della sentenza del 20 ottobre 2020

Tribunale per i minorenni di Roma
Sentenza del 20 ottobre 2020

La concedibilità delle attenuanti generiche ed il giudizio di bilanciamento con la minore età e le aggravanti, nella valutazione dei criteri dell art. 133 c.p.

Artt. 61, 62 bis, 69, 99 e 133 c.p.

Parole chiave: comportamento processuale; attenuanti generiche; circostanze aggravanti; giudizio di bilanciamento; giudizio di equivalenza.

“Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravanti contestate deve pervenire al più ad un risultato di equivalenza laddove da un lato il peso della attenuanti sia di rilievo contenuto (considerato il complessivo comportamento processuale descritto e il fatto che i reati sono stati compiuti poco prima del compimento della maggiore età), dall'altro quello delle aggravanti (soprattutto la recidiva specifica e nel quinquennio) sia di sicura rilevanza.”.

Revoca della messa alla prova e rigetto della sostituzione della misura cautelare.

Artt. 19 e 28 D.P.R. 448/1988

Parole Chiave: rigetto messa alla prova; sostituzione misura cautelare.

“Il comportamento processuale del minore e le dichiarazioni strumentali rese in udienza comportano il rigetto della richiesta di messa alla prova per assenza di una reale rimeditazione critica dei fatti contestati.

La richiesta di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva deve essere poi rigettata quando il minore manifesta un comportamento reiteratamente violento ed intimidatorio durante l'esecuzione della misura cautelare stessa che ne conferma l'attualità dell'esigenza in relazione al pericolo di reiterazione del reato di violenza alla persona, rendendo del tutto negativa la prognosi sul futuro comportamento del giovane”.

Sentenza del 20 ottobre 2020

APPELLO

N. [redacted] R.G. GUP
N. [redacted] R.G. N.R.

N. / Sent. [redacted]

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Data del deposito

SENTENZA

Data irrevocabilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma composto dai Sigg.:

Redatta sheets 17 da il

- 1) Dr. Federico Falzone Presidente
- 2) Dr. Carla Sorace Giudice Onorario
- 3) Dr. Luca Ansini Giudice Onorario

Con l'intervento del Pubblico Ministero [redacted]

alla udienza del giorno [redacted]

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nel confronti di:

[redacted] collocato in
comunità presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
avv. [redacted] presente.

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA
PERVENUTO IL
27 OTT 2020
Il Direttore Amministrativo
VISTO: il Sostituto Procuratore Generale

[Handwritten signature]

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

CONCLUSIONI

P.M: condanna ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, multa di 2000 euro

DI'ENSORE:

Assoluzione, in subordine minimo della pena con esclusione dell'art. 61 n.5.



IMPUTATO

in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 629 comma II c.p. ed art. 61 n.5 c.p. perché, in concorso con il minore non imputabile [REDACTED], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, fermando per strada il minore [REDACTED] compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso a consegnargli denaro; in particolare, presentatosi quale ex detenuto lo minacciava di fargli del male, così da indurlo a promettergli ovvero a consegnare danaro per l'acquisto di latte in polvere, mediante minacce di morte ed espressioni quali: "sei sicuro di non avere denaro, devi comprare il latte in polvere, sono un ex detenuto" ... devi darmi quei soldi, sono un detenuto e ti posso far male...", non riuscendo tuttavia nell'intento perché il [REDACTED] riusciva a salire sull'autobus sopraggiunto.

Con l'aggravante dell'aver commesso i fatti approfittando delle condizioni personali di minorata difesa (classe 2006) e con la recidiva specifica nel quinquennio ex art. 99 commi I e II nn. 1 e 2 c.p.

Comesso in Roma, [REDACTED] il [REDACTED] ed il [REDACTED]

DI
RO

[Handwritten signature]

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto del GIP Sede veniva disposto il giudizio immediato nei confronti di XXX affinché rispondesse dei reati precisati in epigrafe.

Su richiesta del procuratore speciale dell'imputato il Collegio ammetteva il giudizio abbreviato all'udienza del 13.10.2020 e riteneva necessario rinviare all'odierna udienza per avere una relazione aggiornata dell'USSM e sentire il responsabile della Comunità ove è collocato in misura cautelare l'imputato.

All'udienza odierna, dopo l'esame dell'imputato, acquisita la relazione dell'USSM e sentito il responsabile della Comunità, il Collegio rigettava la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, all'esito della camera di consiglio, il Collegio pronunciava la presente sentenza dando lettura alle parti del dispositivo.

Sulla base di quanto emerge dagli atti è possibile affermare la penale responsabilità di XXX in ordine ai reati ascrittigli.

In data 5.2.2020 il tredicenne XXX, assistito dall'e.r.g., sporgeva querela riferendo quanto segue: premettendo di esser solito prendere l'autobus nel medesimo luogo, giorno e ora della settimana per recarmi in palestra, il 22.1.2020 venivo avvicinato da due ragazzi (uno di circa 20 anni ed uno di circa 12), il più grande dei quali mi chiedeva se avevo da dargli 10 euro per comprare del latte in polvere; alla risposta negativa, insisteva, rivolgendomi, testualmente, tali parole "sei sicuro di non avere soldi, devo comprare del latte in polvere, sono un ex detenuto"; rispondevo che non avevo niente, ma il ragazzo insisteva dicendomi che potevamo andare a comprarlo insieme; a quel punto mi spaventavo a tal punto da iniziare a piangere, perché il ragazzo più grande mi chiedeva i soldi con modi minacciosi continuandomi a dire che era un ex detenuto; mentre il ragazzo grande mi chiedeva i soldi, il ragazzo più piccolo mi scattava delle foto; sopraggiungeva l'autobus e, impaurito, salivo, mentre il ragazzo più grande apriva il giubbotto come per spaventarmi e mostrarmi qualcosa, potevo vedere che aveva sotto il giubbotto un qualcosa che dal manico sembrava essere un coltello. La p.o. riferiva che i fatti si ripetevano in data 5.2.2020: ero sullo stesso autobus, alle 18.30 e, ancora impaurito per quanto avvenuto, prima di scendere controllavo che non ci fosse nessuno alla fermata. Scendevo così dall'autobus e mi fermavo sulla panchina ad aspettarne un altro per tornare a casa. Sopraggiungeva un altro mezzo dal quale scendevano i medesimi due ragazzi che, notandomi, si avvicinavano salutandomi. Il ragazzo più grande mi chiedeva 50 euro, dicendomi con modi aggressivi "io sono un ex detenuto e ti posso far male" ripetendo tale frase; mi spaventavo e mi muovevo dalla panchina e fortunatamente arrivava l'autobus e, prima di salirci, attendevo un attimo per capire se mi stavano seguendo; il ragazzo più grande faceva finta di salirci ma, vedendo che rimanevo fermo, si avvicinava nuovamente e, a quel punto, riuscivo a salire all'ultimo sull'autobus; il ragazzo più grande, per la rabbia, scagliava un pugno sul vetro della porta. Descriveva con precisione i due ragazzi, con particolare riferimento ai tatuaggi di XXX.

In data 7.2.2020, la p.o. integrava la denuncia affermando: "mi sono reso conto che fosse un coltello in quanto era infilato nella parte destra dei pantaloni, dal qual si intravedeva il manico di colore nero, e la parte iniziale della lama che poi l'altra parte veniva ricoperta dai pantaloni". Quanto al contenuto esplicito delle minacce, riferiva nuovamente che il ragazzo più grande "mi diceva sono un ex detenuto e ti posso far male".

In data 7.2.2020 la p.o. riconosceva con certezza assoluta XXX nel "ragazzo che mi chiedeva i soldi minacciandomi e dicendomi sono un ex detenuto in ben due occasioni".

In occasione dell'interrogatorio di garanzia, XXX riferiva: "ho chiesto i soldi al ragazzo, ma senza minacciarlo. Non avevo armi. Non ho detto di essere un ex detenuto. Questo in entrambe le occasioni. Conoscevo di vista quel ragazzo. Chiedevo i soldi per il latte di mio fratello perché sono disoccupato. Ora ho capito di aver frequentato cattive compagnie. Non ho mostrato nulla al ragazzo che potesse sembrare un coltello. Ho il tatuaggio sotto l'occhio destro e sulla mano destra".

All'udienza odierna l'imputato confermava di aver chiesto solo dei soldi, senza mai minacciare la p.o.; cambiava versione rispetto all'interrogatorio di garanzia e dichiarava di aver detto che era un ex detenuto, ammettendo di avere usato un tono un po' forte, ma, su specifica domanda, chiariva che lo aveva detto "per fargli pena e non per fargli paura"; riferiva altresì di aver chiesto i soldi in una sola delle due occasioni; chiedeva di essere messo alla prova ma negava la diponibilità di svolgerla all'interno di una Comunità.

Ebbene, così ricostruiti gli elementi di prova, ritiene il Collegio che non vi sia dubbio alcuno sulla responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Deve innanzitutto affermarsi la completa attendibilità della persona offesa. La denuncia è infatti coerente e particolareggiata, descrive nel dettaglio i due episodi delittuosi avvenuti a breve distanza di tempo, fornendo particolari, riscontrati, in ordine alle fattezze fisiche e ai tatuaggi dell'imputato. L'individuazione fotografica è altrettanto certa, posto che, almeno sui dati di fatto essenziali, l'imputato ammetteva di aver incontrato la p.o., chiedendogli dei soldi e riferendo di essere un ex detenuto, con un "tono un po' forte".

Occorre anche evidenziare che, subito dopo l'ultimo episodio, la p.o., coerentemente con il suo narrato, si avvicinava ad una pattuglia dei CC di XXX, chiedendo con aria intimorita aiuto (cfr relazione di servizio del 5.2.2020).

Ritiene il Collegio che l'imputato, con le sue dichiarazioni, tentava palesemente di sminuire le sue responsabilità, cercando di far apparire le sue richieste come fossero "un'elemosina", negando di aver mostrato un coltello, e gli altri particolari descritti dalla p.o. che, invece, descrivono con precisione i fatti e le intimidazioni poste in essere.

Ritenendo pertanto la p.o. pienamente attendibile, occorre evidenziare alcuni aspetti salienti della sua denuncia. Veniva chiesta espressamente una precisa somma di denaro (10 euro la prima occasione, 50 euro la seconda); la frase "sono un ex detenuto" veniva proferita con il chiaro intento di minacciare la p.o., atteso che a tale frase veniva collegata quella "ti posso far male", intimorendo la giovane vittima a tal punto da farla scoppiare a piangere; al fine di rendere ancor più concreta la minaccia (non bastasse la stazza fisica dell'imputato) veniva mostrato un coltello, le cui fattezze sono ben descritte nell'integrazione di denuncia; la p.o. era stata talmente intimorita dopo il primo episodio che, a distanza di tre settimane, ancora controllava che non ci fossero i due aggressori prima di scendere dall'autobus. Tali precisazioni sono utili per affermare con certezza che la p.o. veniva posta in una condizione di forte intimidazione, e minacciata con atti sicuramente idonei a diretti in modo non equivoco a costringerla a consegnare le precise somme di denaro che le venivano richieste. Il fatto che venisse collegata tale richiesta all'acquisto di latte in polvere non vale in alcun modo a considerarla "un'elemosina", come ha voluto far credere l'imputato.

E' dunque indubitabile che si sia superata la soglia di punibilità del tentativo e che l'azione non sia stata portata a compimento solo grazie alla pronta reazione della p.o. che, nella prima occasione saliva sull'autobus che fortunatamente era arrivato in tempo e, nella seconda, riusciva con intelligenza a far credere all'imputato di non esser salito sull'autobus, per poi prenderlo all'ultimo istante, provocando la sua rabbia a tal punto che dava un pugno sul vetro, intimorendo ancor più la vittima che, coerentemente, appena possibile chiedeva aiuto alle forze dell'ordine.

Sussistono anche le aggravanti contestate. Il fatto è stato compiuto con il concorso di altra persona. La p.o. precisava infatti che, mentre XXX chiedeva i soldi, il ragazzo più piccolo gli scattava delle foto, circostanza che si ritiene idonea ad aggravare lo stato di intimidazione in cui lo avevano posto. L'atto di scattare la foto può esser inteso infatti nel senso di poter essere riconoscibile in altre occasioni. Tanto è vero che, prima di scendere dall'autobus la seconda volta, si premurava di accertare che, entrambi i correi, non fossero presenti. La reiterazione del reato, anche data 5.2.2020 in occasione del secondo fatto contestato, sempre ad opera dei medesimi due soggetti, contribuiva senza dubbio a provocare un comprensibile maggiore allarme nella p.o. La circostanza, riferita dalla difesa, dell'handicap del correo non è stata documentata e, comunque, non essendo stata riconosciuta dalla p.o. che non ne faceva alcuna menzione in denuncia, non varrebbe comunque ad elidere il rafforzamento della capacità intimidatoria che la sua reiterata presenza

provocava nella vittima. Ciò detto, il fatto che, oltre a scattare le foto, non abbia posto in essere altre azioni dirette a minacciare la p.o., non è rilevante per escludere l'aggravante in questione (cfr. sul punto, Cassazione n. 31320 del 31.5.2017 RV 270436, anche se riferita al reato di rapina, secondo cui "In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi").

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. La vittima del reato aveva appena tredici anni. Scoppiava a piangere, davanti al XXX, in occasione del primo tentativo di estorsione, palesando tutta la sua vulnerabilità per l'intimidazione subita. Di tale condizione di minorata difesa, pertanto, XXX era perfettamente consapevole e se ne è approfittato, cercando di portare a compimento l'estorsione anche in occasione del secondo episodio, non riuscendoci solo per la intelligente strategia di fuga posta in essere.

Il casellario non lascia dubbi sulla recidiva specifica e nel quinquennio.

Nessun dubbio sussiste, inoltre, in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, desumibile dalla sua età (i fatti sono stati compiuti pochi mesi prima del compimento della maggiore età), dalle relazioni agli atti e dalla natura dei reati contestati, oltre che dalle considerazioni che seguono.

Occorre a questo punto analizzare la personalità dell'imputato ed il comportamento processuale. Ciò al fine di decidere in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, bilanciamento, rigetto della richiesta di messa alla prova, prognosi sul futuro comportamento e sussistenza delle esigenze cautelari.

Innanzitutto XXX ha una sentenza passata in giudicato per tre fatti, del tutto analoghi a quello in contestazione, riuniti con la continuazione: uno commesso il 20.10.2017 e due il 4.11.2017. Ha poi un altro carico pendente, sempre per fatto analogo, che pende davanti ad altro GUP (proc. n. XXX RGNR), commesso dalla fine di ottobre 2018 al marzo 2019, per cui è intervenuta condanna in primo grado ad un anno e quattro mesi di reclusione). Dalla relazione dell'USSM emerge anche un carico pendente presso il TM di XXX.

Dalla relazione dell'USSM del 22.5.2020 emerge che la presa in carico dell'imputato da parte del servizio sociale avveniva fin dal 2017, in occasione dei precedenti fatti, per il quale si era avanzata richiesta di messa alla prova. L'assistente sociale aveva tentato di convocare XXX senza riuscirci, in diverse occasioni, ed il passare del tempo aveva così reso necessario la revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase. Tale comportamento dilatorio veniva confermato anche dall'assistente sociale del XXX che aveva in carico il giovane, che non si presentava mai agli appuntamenti, senza impegnarsi in alcun progetto educativo o formativo. Il casellario del padre riporta numerose sentenze per truffa, furto, ricettazione e rapina ed anche la madre risulta pregiudicata.

Dalla relazione dell'USSM del 12.3.2018 emerge che l'assistente sociale si era recata presso l'abitazione familiare, costruita abusivamente su terreno demaniale, fatiscente e ritenuta assolutamente non idonea ad ospitare i minori. Non veniva concesso all'assistente sociale di entrare in casa e per circa un'ora il colloquio avveniva fuori dall'abitazione. Durante la visita domiciliare l'assistente sociale veniva avvicinata da due uomini, che si presentavano come zii dell'imputato, che intervenivano per "testimoniare" che il loro nipote "è un bravo ragazzo". Riferiva altresì che, nel corso di precedente misura cautelare del collocamento in comunità, l'imputato teneva un "comportamento arrogante rispetto ad altri ospiti, dovuto, pare, alla sicurezza della sua impunità", ed esprimeva un parere sfavorevole al rientro a casa dell'imputato.

In data 23.9.2020 la Comunità dove è allo stato collocato in misura cautelare trasmetteva tre relazioni, datate 23.7.2020, 30.7.2020 e 21.9.2020 (che non risultano in atti esser state precedentemente trasmesse a questa AG come da attestazione della Cancelleria sulla PEC di trasmissione del 23.9.2020). Nella relazione del 23.7.2020 si faceva riferimento ad un episodio in cui "XXX inveiva con fare minaccioso contro l'educatore andandogli quasi faccia a faccia. Dopo essersi però allontanato subito dopo ha fatto presente che nel caso in cui fosse tornato in carcere a

causa di una relazione, insieme alla sua famiglia avrebbe sparato al suddetto educatore”. Nella relazione del 30.7.2020 veniva descritto un comportamento aggressivo di XXX, sia nei confronti di altri ospiti, arrivando in alcuni episodi ad alzare le mani, in particolare nei confronti di un nuovo giunto, o mettendo in atto una spedizione punitiva per motivi di “nonnismo e rispetto”. Questo atteggiamento si riscontrava anche nei confronti degli operatori e veniva altresì descritto un comportamento negativo dei genitori, che contribuivano ad alimentare la speranza di XXX di uscire e tornare presto a casa. Veniva altresì riferita una paternità di XXX, non accertata e negata dallo stesso in occasione dell’udienza odierna. Nella relazione del 21.9.2020 il responsabile della Comunità riferiva che, nonostante le numerose iniziative intraprese per rendere il percorso dei ragazzi in struttura più formativo, intenso e stimolante, si era reso necessario un incontro con l’assistente sociale (tenutosi in data 18.9.2020) per “denunciare il comportamento incompatibile con la presenza del ragazzo nella struttura”, a causa degli atteggiamenti aggressivi e provocatori che sfociano sempre in minacce, sia nei confronti degli operatori che degli ospiti. Veniva descritto anche “l’utilizzo della figura del nonno e del padre per intimorire il personale, cosa che è avvenuta nell’ultimo colloquio con la famiglia del 18.9, dove si è presentato, oltre ai genitori, anche il nonno paterno, che ha cercato di usare toni minatori e prepotenti con l’operatore presente”. Si riferiva altresì della masturbazione di XXX davanti ad ospiti ed educatrice con minacce ed insulti. La relazione concludeva affermando che, in accordo con l’USSM, “ci troviamo costretti a dimettere il ragazzo”.

La grave situazione verificatasi nella struttura veniva comunicata anche dall’USMM con la nota dell’8.10.2020, trasmessa al PMM che richiedeva formalmente l’aggravamento della misura in data 9.10.2020.

All’prima udienza del Collegio utile per decidere in merito alla richiesta di aggravamento, quella del 13.10.2020, l’educatrice della Comunità che aveva accompagnato l’imputato, presentava una relazione, non firmata, in cui si descrivevano diversi interventi educativi messi in atto per arginare gli atteggiamenti irrispettosi e poco maturi che XXX poneva in essere nei momenti di sofferenza emotiva, un coinvolgimento in attività di suo interesse, maggiore sostegno per affrontare i limiti che spesso lo bloccano, la costruzione di legami significativi con esiti positivi sul suo generale comportamento. Veniva riferita anche la modifica della volontà dell’imputato di tornare a casa cominciando a considerare la possibilità di fare un percorso in comunità, mostrando una maturazione non visibile prima delle ultime due settimane.

La circostanza che tale relazione non era firmata, il repentino cambio di opinione sul ragazzo a fronte di un’osservazione durata diversi mesi (l’ingresso in comunità è del 12.6.2020 e la relazione in cui se ne chiedeva la dimissione è del 21.9.2020), nonché la segnalazione di diversi episodi intimidatori anche nei confronti degli educatori della Comunità, posti in essere sia dall’imputato che dai familiari (non tempestivamente trasmesse all’AG), rendeva opportuno il rinvio dell’udienza al fine di escutere il responsabile della Comunità e l’assistente sociale all’odierna udienza.

L’assistente sociale comunicava l’impossibilità a presenziare all’udienza e inviava una relazione, datata 19.10.2020, nella quale, oltre a ribadire le precedenti, riferiva “permane per la scrivente il parere di gravità dei fatti narrati nei mesi scorsi che, in occasione di una recente visita presso la struttura, avevano richiesto di poter chiedere il trasferimento del giovane in altra struttura”. Rispetto al repentino cambiamento di valutazione della Comunità veniva riferito di un incontro con il responsabile che si dichiarava “disponibile, grazie alla disponibilità di alcuni educatori, a seguire più da vicino il giovane nella speranza che egli possa cambiare comportamento complessivamente”, ritenendo, conclusivamente, “indispensabile che XXX rimanga collocato in comunità perché il contesto socio ambientale non è assolutamente idoneo alla sua crescita, come già ampiamente descritto”.

In occasione dell’udienza odierna il responsabile della Comunità confermava le relazioni in atti, riferendo di un comportamento, nelle ultime due settimane, positivo del giovane. Specificava che il mutamento del comportamento avveniva dopo esser stato posto al corrente che la comunità

avrebbe chiesto il suo allontanamento. In udienza revocava la richiesta di dimissione dalla Comunità. Il PMM revocava la richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto.

Così ricostruiti gli elementi informativi inerenti la personalità dell'imputato ed il comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura cautelare il Collegio osserva quanto segue.

Innanzitutto deve darsi atto che in alcuni tratti delle relazioni dell'USSM e della Comunità si fa riferimento a comportamenti immaturi del giovane. Ebbene, ritiene il Collegio, che dal complesso delle informazioni contenute ed anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato (al gip, al riesame e soprattutto all'odierna udienza) emerge una piena consapevolezza delle azioni poste in essere ed un chiaro tentativo di sminuirne la gravità, proprio omettendo i punti salienti che consentono la qualificazione giuridica del fatto nei termini contestati (prima negava e poi cercava di far passare la frase "sono un ex detenuto" al fine di far pena piuttosto che timore, negava di aver mostrato un coltello, ammetteva di aver chiesto soldi come fosse un'elemosina). Accertata la totale attendibilità della p.o., tali affermazioni devono esser lette come il lucido tentativo di limitare le responsabilità penali, e tale comportamento non si addice ad un soggetto a tal punto immaturo da non rendersi conto di quanto aveva commesso. Anche il descritto comportamento positivo avvenuto in Comunità subito dopo esser stato messo al corrente del rischio di aggravamento della misura cautelare è consono a soggetto del tutto consapevole della procedura penale, che artatamente modifica i propri comportamenti per minimizzare le conseguenze negative, almeno fin tanto che riesce a non ricadere in un atteggiamento delinquenziale e arrogante che pare essere invece la costante dei suoi agiti. Il Collegio non può che giungere a questa conclusione in considerazione delle univoche informazioni da parte di tutti i soggetti che hanno avuto in gestione l'imputato nel corso degli ultimi tre anni (l'assistente sociale dell'USSM, quella territoriale, la Comunità ove era stato in precedente misura cautelare e la attuale, fino a 3 settimane fa) e a fronte di un mutamento tanto repentino posto in essere solo dopo aver saputo dell'esistenza di un concreto rischio di rientro in carcere.

Il comportamento processuale del giovane e le analizzate, strumentali, dichiarazioni in udienza comportavano anche il rigetto della richiesta di messa alla prova. E' infatti assente una reale rimeditazione critica dei fatti contestati e le frasi stereotipate "mi sento in colpa per averlo fatto stare male, è vero che ho usato un tono un po' forte quando gli ho chiesto i soldi" sono del tutto avulse rispetto a quanto, in realtà, negato. V'è poi la netta e condivisibile opinione dell'USSM di voler, in astratto, ipotizzare la messa alla prova solo all'interno di una comunità, modalità che l'imputato in aula ha nettamente rifiutato.

Quanto complessivamente descritto è utile anche per valutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di bilanciamento con le aggravanti. Il Collegio ritiene di poter concedere le circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, nel giudizio di bilanciamento con la minore età e le aggravanti, deve pervenirsi, al più, ad un giudizio di equivalenza. Da un parte il peso delle attenuanti è contenuto (considerato il complessivo comportamento processuale descritto e il fatto che i reati sono stati compiuti poco prima del compimento della maggiore età), mentre quello delle aggravanti (soprattutto la recidiva specifica e nel quinquennio) è di sicura rilevanza.

Ciò premesso, quanto alla pena, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., unificati i 2 reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute, oltre alla diminuzione della minore età, le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito, si reputa equa la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa (p.b. anni 5 ed euro 1000 per il più grave episodio avvenuto in data 5.2.2020, ridotta ad anni uno e mesi 10 ed euro 600 per il tentativo, aumentata ad anni 2 e mesi 3 ed euro 900 per la continuazione con il reato commesso in data 22.1.2020, ridotta per il rito nella misura finale).

Considerato il comportamento reiteratamente violento ed intimidatorio avuto durante l'esecuzione della misura cautelare, il Collegio rigettava in udienza la richiesta di sostituzione della misura con quella della permanenza in casa, confermando l'attualità delle esigenze cautelari anche relativamente al pericolo di reiterazione di reati con violenza alla persona e considerate le relazioni dell'USSM sull'indoneità del contesto familiare.

E' dunque del tutto negativa la prognosi sul futuro comportamento del giovane.

Dichiara sospesi i termini di misura cautelare per la durata di giorni 15 ex art. 304 comma 1 lett. C bis c.p.p. e 544 comma 2 c.p.p.

Il termine di fase della misura cautelare è dunque fissato al 19.3.2021 (4 mesi e mezzo dall'emissione della sentenza oltre i 15 giorni di sospensione ex 544 c.p.p.).

Dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Procura di XXX per quanto di competenza in ordine alle minacce oggetto delle relazioni del 23.7.2020, 30.7.2020 e 21.9.2020 della Comunità XXX (sita in XXX), in ipotesi poste in essere dall'imputato dopo il compimento della maggiore età e dai suoi familiari, nonché copia dell'attestazione di cancelleria e della relazione dell'USSM dell'8.10.2020 e 12.3.2018.

Dispone la trasmissione di copia della sentenza e delle medesime relazioni al Centro di Giustizia minorile competente in relazione alle valutazioni in ordine al comportamento del responsabile della Comunità, al mancato invio tempestivo all'AG delle relazioni del 23 e 30 luglio 2020 e all'idoneità circa la permanenza dell'imputato durante la misura cautelare in atto.

P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara XXX responsabile dei reati ascrittigli, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la minore età equivalenti, effettuata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa. Visti gli artt. 304 e 544 comma secondo c.p.p. dichiara sospesi i termini di misura cautelare per la durata di giorni 15.

Roma, 20.10.2020

Il Presidente estensore
Dr. Federico Falzone